

Scheda n.202.

L'alternanza scuola-lavoro nella scuola superiore

- Inserimento lavorativo
- Alternanza scuola-lavoro

Già da vari anni, nella scuola superiore vi è la possibilità di attivare dei *percorsi formativi misti* che prevedono l'alternanza scuola/formazione professionale e/o scuola/lavoro all'interno della programmazione didattica. In questi percorsi gli alunni con disabilità hanno la possibilità di frequentare **in orario scolastico** un CFP (Corso di Formazione Professionale) e/o un ente, privato o pubblico, per svolgere delle attività di formazione e pre-avviamento al lavoro.

Nel caso di attivazione di tali percorsi può essere decisa una riduzione della frequenza scolastica e si deve assolutamente tener conto di queste attività nella valutazione finale dell'alunno.

Tali percorsi hanno una importante **valenza formativa ed educativa** per i ragazzi che vi partecipano, in quanto vanno ad operare sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia personale. I *percorsi misti* quindi sono un'ottima occasione di **integrazione scolastica**: se organizzati in maniera accurata, infatti, offrono agli alunni l'inconsueta opportunità di **sperimentarsi competenti** in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria **autostima**.

È per questo motivo che come AIPD vogliamo fornire un **quadro di riferimento** nel quale muoversi per promuovere e diffondere i *percorsi misti* all'interno degli istituti superiori.

Innanzitutto è importante sottolineare che si tratta in ogni caso di percorsi **formativi** e che quindi progetti che coinvolgono strutture come i centri diurni, o comunque con attività non formative, pur essendo una concreta possibilità all'interno dell'attività scolastica, non possono essere considerati propriamente *percorsi misti scuola/lavoro*.

Ugualmente non sono da considerare dei percorsi misti i tirocini e gli stage in azienda già previsti negli Istituti Professionali in quanto fanno già parte integrante del percorso scolastico.

La **normativa** vigente di riferimento, visionabile e scaricabile dal sito www.edscuola.it, è la seguente:

[L. n° 104/92](#), art. 13; [L. n° 196/97](#) artt. 16 e 18; [DPR n° 275/99](#), artt. 11 e 12; [Le. n° 144/99](#) art. 68; [L. n° 53/03](#) art. 4 sulla Riforma Moratti dei cicli scolastici (che ha abrogato l'art. 68 della Legge 144/99, ma a partire dall'entrata in vigore del D.L. 226/05 nell'anno scolastico 2009-2010); [D.Lvo n° 77/05](#) sull'alternanza scuola-lavoro; [D.Lvo n° 226/05](#) sulla riforma Moratti della scuola secondaria di secondo grado.

Come muoversi?

Il percorso misto fa parte integrante del PEI dell'alunno con disabilità e deve quindi essere **concordato in sede di GLH operativo**.

Per attivare un percorso misto è necessario compiere alcuni passi:

- Innanzi tutto individuare una **struttura esterna** alla scuola adeguata. Di questo può occuparsi direttamente la scuola, oppure la famiglia o gli operatori socio-sanitari della ASL o degli Enti Locali: non importa chi trova la struttura, l'importante è che gli accordi vengano poi formalizzati dal Dirigente scolastico.
- Stipulare una **Convenzione** tra la scuola in cui è iscritto l'alunno e l'ente dove si svolgerà l'avviamento al lavoro (CFP, negozi, aziende o enti sia pubblici che privati, ...).
- **Integrare** l'attività svolta al di fuori della scuola nella didattica scolastica, in modo che divenga parte integrante del percorso scolastico dell'alunno. In questo senso sarebbe molto auspicabile prevedere e progettare una modalità di coinvolgimento anche della classe di appartenenza.

1. La struttura esterna

La struttura dove svolgere un percorso misto può essere un **Centro di Formazione Professionale** (ci sono esempi di corsi di informatica o progetti di Orientamento al Lavoro, come il RASFOL).

Tramite i CFP si può poi arrivare alle altre strutture dove è possibile svolgere la parte esterna del percorso, oppure si possono contattare direttamente tali strutture senza coinvolgere prima un CFP.

Queste strutture possono essere **pubbliche** (ci sono esempi di scuole materne o segreterie delle stesse scuole di appartenenza dell'alunno) o **private** (negozi, società, aziende...) e comunque qualunque struttura che possa essere adatta per introdurre l'alunno ad un'esperienza pre-lavorativa e che naturalmente sia disposta ad accoglierlo.

UN SUGGERIMENTO: per quanto riguarda strutture private, come negozi o aziende, a volte è stato utile evitare di parlare di "tirocinio" nella Convenzione, riferendosi invece ad una più generica **"esperienza pre-lavorativa"**: in questo modo la struttura non era vincolata ai regolamenti dei tirocini di lavoro e ha avuto quindi meno difficoltà ad accettare la presenza dell'alunno.

In altri casi invece è stato più opportuno attivare proprio un tirocinio di lavoro, in quanto le aziende hanno potuto ottenere agevolazioni parafiscali o creditizie.

È quindi necessario concordare bene quest'aspetto insieme all'azienda.

2. La Convenzione

La Convenzione, deve essere concordata e stipulata tra il Dirigente Scolastico e la Direzione della struttura

formativa esterna. Naturalmente sono necessarie le autorizzazioni di: genitori, consiglio di classe, Dirigente Scolastico, Direzione della struttura esterna.

La Convenzione viene promossa dal Dirigente Scolastico e regola tutto ciò che concerne la collaborazione tra gli enti (scuola ed ente esterno) e le attività di formazione dell'alunno.

Viene perciò stabilito l'**orario** in cui l'alunno sarà presente a scuola e quello in cui svolgerà attività formative all'esterno.

In particolare è necessario stabilire gli **obblighi** delle parti, gli **obiettivi** didattici del percorso e le **attività**, il ruolo e le mansioni dell'alunno.

Rispetto agli **obblighi**:

1. la **Scuola** deve:

- Pagare l'**assicurazione** sia dell'alunno che dell'insegnante per il sostegno per quanto riguarda il trasferimento dalla scuola al luogo di formazione. L'assicurazione per la permanenza nel luogo esterno è già coperta dalle consuete spese assicurative della scuola, poiché tale attività rientra nell'orario scolastico. Vi sono state esperienze in cui sono state estese a questi momenti formativi l'assicurazione che la scuola aveva già stipulato per i previsti *Stage* dei suoi alunni.

- Garantire la presenza dell'**insegnante di sostegno** anche nel luogo esterno alla scuola. Nelle attività esterne infatti l'alunno può essere seguito dall'insegnante di sostegno, in orario di servizio. Non è necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro svolto all'esterno, soprattutto nel primo inserimento. Bisogna altresì evitare che tutte le ore dell'insegnante di sostegno si svolgano nell'ambito formativo, trascurando così la formazione nella scuola. E' possibile anche utilizzare l'assistente per l'autonomia e la comunicazione fornito dalla provincia.

- Garantire l'**integrazione** del percorso svolto al di fuori della scuola con l'attività didattica scolastica e, necessariamente, con la successiva **valutazione** finale.

2. Il **CFP** deve:

- Garantire la presenza di una **figura** con funzioni simili a quelle dell'**insegnante di sostegno**, in aggiunta a quella della scuola.

- L'**attività** del ragazzo deve essere svolta insieme agli altri corsisti, potendosi prevedere anche dei momenti particolari di attività con il singolo.

3. L'**Azienda** o **Ente** deve:

- Fornire un **Tutor** che affianchi, supervisioni e faciliti il ragazzo ad entrare e operare nel posto di lavoro;

- Garantire che l'alunno possa **svolgere** tutte le **attività concordate** per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi e nei modi indicati nella Convenzione.

Rispetto agli **obiettivi didattici**:

vengono concordati da tutte le parti interessate, preferibilmente in sede di **GLH operativo**, e devono essere indicati nella Convenzione.

Devono essere specificate nel dettaglio anche le **attività** e le **mansioni** che il ragazzo/a andrà a svolgere e tutto quello che può essere utile per chiarire gli obiettivi e le **modalità di presenza** dell'alunno nelle attività formative esterne alla scuola.

Per questo motivo nel **GLHO** dovranno essere presenti anche l'**operatore** della formazione professionale e/o il **tutor** dell'azienda che collaboreranno con le consuete figure presenti nel GLH alla formulazione del **PEI**.

3. Integrazione nell'attività scolastica

Per fare in modo che il *percorso misto* diventi effettivamente uno **strumento di integrazione scolastica** e non piuttosto un'esperienza isolata dell'alunno, è necessario integrare l'attività formativa esterna con l'attività svolta all'interno della scuola e in particolare con quella della **classe di appartenenza**. Bisogna perciò pensare e prevedere le modalità di tale integrazione. Il lavoro svolto dal ragazzo all'esterno della scuola deve essere per lo meno ripreso durante le ore in cui si lavora in classe e le conoscenze e le competenze acquisite all'esterno possono essere utilizzate in un lavoro che coinvolge tutta la classe.

In un'esperienza di Roma, per esempio, una ragazza che aveva frequentato un CFP di informatica di base e di videoscrittura, ha prodotto un libretto di ricette in collaborazione con la classe che in un secondo momento lo ha tradotto in inglese. In altre esperienze è stata organizzata una visita della classe nella struttura dove l'alunno svolgeva la sua formazione esterna.

IMPORTANTE:

Un *percorso misto* è **parte integrante** della formazione scolastica dell'alunno, pertanto i **crediti formativi** acquisiti nel *percorso* **devono** essere inseriti nell'Attestato di Frequenza rilasciato alla fine dell'iter scolastico nei casi in cui non venga conseguito il Diploma di qualifica, di maestro d'arte o conclusivo degli studi.

Si potrebbe anche prevedere un'**Intesa** tra l'Assessorato alla Formazione Professionale della Regione, gli Enti Locali, l'Ufficio Scolastico Regionale, i Sindacati dei Lavoratori e i Sindacati dei Datori di Lavoro per ottenere il riconoscimento dell'Attestato recante i Crediti Formativi quale **titolo spendibile nel mercato del lavoro** locale.

In allegato al **D.Lvo n° 77/05** sono riportati i fax-simili degli Attestati con i crediti formativi distinti per alunni

con PEI differenziato o con PEI semplificato.

- Vedi _____ anche:
- la sezione *Buone Prassi* del nostro sito
- la scheda normativa n° 467. [Tirocini per alunni con disabilità durante la frequenza scolastica \(L. 92/12 e Linee-guida Stato-Regioni 24/01/2013\)](#)
- la scheda normativa n° 479. [Percorsi sperimentali di istruzione e apprendistato \(L. 128/14\)](#)
- Il quaderno AIDP n° 18: ["Verso una scuola più competente e partecipata. Alcune esperienze di buone prassi di integrazione scolastica"](#)
- Il Quaderno AIPD n° 20: ["Nella nostra classe c'è un alunno con la sindrome di Down! Modalità inclusive nella vita di classe"](#)
- Il DVD AIPD: ["Buone prassi crescono. Alunni con sindrome di Down nella scuola di tutti"](#)
- L'articolo: ["L'alternanza scuola-lavoro come strategia pedagogica per l'inclusione degli alunni con sindrome di Down"](#), in *Sindrome Down Notizie* n° 2/2013

Pubblicato il 23/1/2006

Aggiornato il 14/7/2014 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it